



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 59

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino - anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **11:30** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la *Comunità Valsugana e Tesino* ed il *Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento* per la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della *Comunità Valsugana e Tesino* – anno 2024.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della *Comunità Valsugana e Tesino*.

Premesso che:

Visto l'art. 1 bis 1, lettera e) comma 15 quater, della Legge provinciale 6 Marzo 1998 n. 4, recante *"Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7"*, il quale stabilisce l'*"obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni KW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi; la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le misure e gli interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate con la presente lettera; la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi"*;

Atteso che l'art. 44 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della Legge provinciale 06 Marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo in particolare la possibilità di proroga per un periodo di 10 anni rispetto alla originaria data di scadenza. La proroga, concessa su richiesta del concessionario, obbliga lo stesso, a pena di decadenza del diritto di proroga, a rispettare ulteriori impegni rispetto a quelli vigenti per effetto della concessione, ed in particolare a versare alla Provincia, per il periodo di proroga, un canone aggiuntivo come stabilito dalla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della Legge provinciale n. 4/1998 e un ulteriore importo relativo al concorso, da parte del concessionario idroelettrico, al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale (il cosiddetto *"canone ambientale"*) stabilito dalla lettera e) del medesimo comma. Il comma 15 septies dello stesso articolo prevede inoltre che i proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate di cui alle sopraddette lettere a) ed e), affluiscono al bilancio della Provincia. Stabilisce inoltre che la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determini la quota dei proventi medesimi da destinare ai Comuni o loro forme associative, attraverso l'individuazione di specifici criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. Tale intesa è stata raggiunta in fasi successive da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali attraverso la sottoscrizione di appositi Protocolli di data 19 settembre 2008, 30 luglio 2009 e 21 gennaio 2011. L'intesa stabilisce che venga destinato ai Comuni e alle Comunità di valle l'intero gettito del canone aggiuntivo di cui alle predette lettere a) ed e), individuando i criteri e le modalità per l'erogazione e per l'utilizzo dei medesimi proventi. La Giunta provinciale, con le delibere n. 2766 del 03 dicembre 2010, n. 2982 del 23 dicembre 2010 e n. 2113 del 07 ottobre 2011, ha definito le modalità di attuazione delle intese raggiunte;

Considerato che, a partire dall'anno 2014, si è instaurato un rapporto di collaborazione continuativa con l'allora Servizio Conservazione Natura e Valorizzazione Ambientale, oggi Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, che ha portato alla sottoscrizione di convenzioni annuali per la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale nel territorio della *Comunità Valsugana e Tesino*;

Atteso che la *Comunità Valsugana e Tesino* intende realizzare anche per l'anno 2024 analoghe misure e

interventi di miglioramento ambientale utilizzando il canone ambientale di cui alla Legge provinciale 6 Marzo 1998, n. 4 *“Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7”*, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'art. 13 del Protocollo d'intesa siglato in data 21/01/2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, mediante la collaborazione con il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento;

Preso atto che il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento è stato individuato quale interlocutore privilegiato da parte della Comunità Valsugana e Tesino, in considerazione:

delle finalità istituzionali alle quali SOVA deve assolvere, definite dalla L.P. 27 novembre 1990, n.32 *“Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale”*;

dell'elevato livello di *know how*, sia *in primis* rispetto agli interventi da realizzare, sia in rapporto all'ambiente ed al territorio sul quale i medesimi verranno attuati;

dell'affido dei lavori a cooperative di produzione e lavoro in possesso di requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale;

Preso atto che il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha in corso numerosi interventi di ripristino e valorizzazione ambientale ricadenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, affidati a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. (CLA), nei quali potranno essere utilmente impiegati anche i lavoratori segnalati da Servizio sociale della Comunità per essere assunti con le risorse messe a disposizione dalla Comunità stessa;

Considerato che per misure ed interventi di miglioramento ambientale, come chiarito nella specifica nota informativa del Servizio Autonomie Locali di data 20/09/2013, *“si devono intendere tutte le iniziative realizzate direttamente dalle Comunità/Comuni o sostenute dai medesimi enti che comportino un miglioramento ambientale, vale a dire iniziative direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corpi idrici e dei relativi bacini idrografici interessati dalle attività di derivazione idroelettrica. La Commissione valuta opportuno non indicare un elenco chiuso di tali iniziative, lasciando la libertà ai citati enti di individuare le iniziative da finanziare, motivandone gli effetti positivi per l'ambiente”*;

Atteso che il Protocollo d'intesa di data 21/01/2011, di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 06 marzo 1998, n. 4, all'Art. 13 - Canone ambientale - comma 5, dispone che *“Le comunità ed il territorio provvederanno d'intesa con i Comuni interessati ad individuare i criteri di ammissibilità e le modalità per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1. I comuni compresi nel territorio, istituito ai sensi della legge provinciale n. 3/2006, provvederanno d'intesa a determinare le modalità di utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1”*;

Evidenziato che la Commissione, istituita ai sensi dell'art. 15 del Protocollo di data 21/01/2011, ha disposto che le modalità per il conseguimento dell'intesa tra le Comunità ed i Comuni sono le medesime previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 del 08/09/2011 con riferimento al Fondo Unico Territoriale e pertanto che la stessa venga conseguita con il parere favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti della Conferenza dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio;

Vista la relazione illustrativa del progetto per la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino;

Visto lo schema di convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, disciplinante la realizzazione di misure ed

interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino che, allegato sub A) alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che gli interventi individuati mediante la sopraccitata convenzione si configurano quali attività di cui alla Legge provinciale 27/11/1990 n. 32 *"Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale"* e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18/02/05, *"Articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32. Nuovi interventi provinciali per il tramite del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale. Articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13"*, finanziati al 100% da parte della Comunità Valsugana e Tesino;

Considerato che è previsto un onere massimo complessivo pari ad € **85.652,58**- comprensivi di IVA, finanziati dai proventi derivanti dal cosiddetto *"canone ambientale"* di cui al comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della Legge provinciale n. 4/1998 lett. e), eventualmente integrati, qualora necessario, con fondi derivanti dal *budget* del Settore socio-assistenziale;

Acclarato che il progetto in narrativa, illustrato al Consiglio dei Sindaci nella seduta del 22/04/2024, è stato approvato all'unanimità dei presenti, nel pieno rispetto del criterio di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti della Consiglio dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio;

Tutto ciò premesso;

Valutato di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici gli adempimenti che consentiranno di rendere pienamente attuativo il presente provvedimento, assentendo che possano essere apportate al testo dello schema di convenzione delle modificazioni successive, in accordo tra le parti sottoscrittrici, da approvarsi eventualmente con proprio ulteriore provvedimento;

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);*
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"* e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il *"Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino"*, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- il decreto del Presidente n. 1 dd. 18.08.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: *"Approvazione del D.U.P.*

2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”;

- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria”;
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.”;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

DECRETA

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, la Relazione illustrativa del progetto per la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino;
2. Di approvare lo Schema di convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, disciplinante la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino che, allegato sub A) al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che è previsto un onere massimo complessivo pari ad **€ 85.652,58.- (ottantacinquemilaseicentocinquantadue/58)** comprensivi di IVA, finanziati dai proventi derivanti dal cosiddetto "canone ambientale" di cui al comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della Legge provinciale n. 4/1998 lett. e), eventualmente integrati, qualora necessario, con fondi derivanti dal budget del Settore socio-assistenziale;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici tutti gli adempimenti che consentiranno di rendere pienamente attuativo il presente provvedimento, assentendo che possano essere apportate al testo dello schema di convenzione delle modificazioni successive, in accordo tra le parti sottoscrittrici, da approvarsi eventualmente con proprio ulteriore provvedimento;
5. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” e s.m., per le motivazioni in premessa esposte;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.